

STATUTO DI
"LABOMAR S.P.A."

TITOLO I

(DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA)

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata

"Labomar S.p.A."

Articolo 2 - Oggetto Sociale

2.1 La Società si impegna a prendersi cura del benessere delle persone attuando un percorso di miglioramento continuo, etico e sostenibile. In qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-383, la Società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e ad altri portatori di interesse.

2.2 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- (i) la lavorazione di prodotti alimentari in genere per conto proprio e per conto terzi;
- (ii) la lavorazione e la produzione per conto proprio e di terzi di prodotti naturali, fito-terapici, prodotti erboristici, integratori alimentari, integratori per animali, alimenti dietetici e alimenti notificati ai sensi delle norme sanitarie vigenti, prodotti cosmetici, medical devices per uso topico ed alimentare e alimenti ai fini medici speciali (AFMS);
- (iii) il commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari in genere;
- (iv) il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, integratori dietetici, prodotti naturali, integratori per animali, cosmetici, presidi medico-chirurgici e attrezzature medicinali, medical devices per uso topico ed alimentare e alimenti ai fini medici speciali (AFMS), anche attraverso importazione ed esportazione;
- (v) il condizionamento in confezioni od imballi dei prodotti farmaceutici ed attrezzature medicinali acquistati ai fini della commercializzazione;
- (vi) l'assunzione di mandati d'agenzia e rappresentanza con o senza deposito relativamente a prodotti farmaceutici ed attrezzature medicali;
- (vii) l'attività di consulenza per soggetti operanti nel campo medico e farmaceutico;
- (viii) la produzione e distribuzione di materiale medico - scientifico a scopo didattico e divulgativo;
- (ix) la sperimentazione di farmaci e l'organizzazione di studi clinici;
- (x) l'organizzazione ed effettuazione di registrazioni ministeriali di nuovi farmaci.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo 2.2 la Società persegue le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:

- (i) la costante attenzione all'innovazione e alla sostenibilità dei processi per realizzare prodotti che siano etici, di qualità, sicuri ed efficaci, rispondendo ai bisogni dei nostri clienti e dei consumatori finali;
- (ii) un impegno concreto e trasparente verso la tutela dell'ambiente attraverso il monitoraggio degli impatti generati, l'introduzione di pratiche virtuose, la selezione di materie prime sicure e sostenibili e la ricerca di partnership di valore con clienti e fornitori;
- (iii) garantire il benessere dei lavoratori, dei loro famigliari e della comunità attraverso lo sviluppo di iniziative che promuovano la crescita delle competenze, la consapevolezza e la diffusione di stili di vita sani e i principi di rispetto e diversità;
- (iv) promuovere la cultura del bello e della bellezza, anche garantendo il sostegno a iniziative culturali e sociali, e la valorizzazione del territorio.

2.3 La Società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere – non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico – tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito e comunque quanto sia per legge consentito solo a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi (in quest'ultimo caso esclusivamente se il soggetto garantito faccia parte del gruppo di appartenenza del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale), nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio.

2.4 Deve intendersi espressamente esclusa dall'oggetto sociale qualsiasi attività di natura specificatamente professionale e/o specialistica per il cui esercizio sia comunque richiesta una qualsiasi forma di abilitazione, autorizzazione o titolo che la società, anche in persona dei propri amministratori non possenga.

Articolo 3 - Sede sociale e domicilio dei soci

3.1 La Società ha sede legale nel Comune di Istrana (TV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi di legge.

3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale e all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 3.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 3.1 nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

3.3 Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci e/o del revisore legale, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali. Il termine domicilio si intende comprensivo dell'indirizzo di posta elettronica. È responsabilità di ciascuno dei soggetti indicati nel presente comma informare la Società di eventuali modifiche al proprio domicilio.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

(CAPITALE SOCIALE, AZIONI)

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.415.071 (unmilionequattrocentoquindicimilasettantuno) diviso in n. 14.150.710 (quattordicimilionicentocinquantamilasettecentodieci) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria della Società in data 4 agosto 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 30.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni ordinarie della Società in circolazione, da offrirsi in sottoscrizione ai fini della costituzione del flottante minimo necessario all'ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

Articolo 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del TUF.

6.2 Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

6.3 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

TITOLO III

(PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI, FINANZIAMENTI DEI SOCI)

Articolo 7 - Patrimoni e finanziamenti destinati

7.1 Ai patrimoni destinati a uno specifico affare e ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al presente articolo 7 (Patrimoni e finanziamenti destinati), oltre a quella contenuta alla Sezione XI Capo V Libro V codice civile. La deliberazione relativa è assunta dall'assemblea ordinaria.

7.2 La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, lettera b), del codice civile.

Articolo 8 - Finanziamenti dei soci

8.1 La Società può acquisire dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

8.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

TITOLO IV

(TRASFERIMENTO DELLE AZIONI)

Articolo 9 - Trasferibilità *inter vivos* delle azioni

9.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Articolo 10 - Rinvio alle discipline specifiche del trasferimento *mortis causa*

10.1 Tutte le azioni emesse dalla Società sono trasferibili per successione a causa di morte, ferma l'applicazione dell'articolo 7 del Regio Decreto 29 marzo 1942, n. 239.

Articolo 11 - Comproprietà delle azioni oggetto di successione

11.1 Se al socio defunto succedono più persone, queste avranno la comproprietà delle azioni oggetto di successione, a meno che il socio defunto le abbia attribuite in modo differente ai sensi dell'articolo 734 del codice civile.

11.2 In caso di comproprietà tra gli eredi o legatari, i diritti dei comproprietari nei confronti della società devono essere esercitati da un rappresentante comune, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2347 del codice civile.

11.3 Gli eredi o i legatari del socio defunto possono richiedere al consiglio di amministrazione della società l'assegnazione in misura difforme dal testamento o dalla legge delle azioni oggetto di successione. In tal caso la società deve esigere dagli interessati la presentazione dell'atto di divisione ereditaria debitamente registrato.

TITOLO V

(ASSEMBLEA)

Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea

12.1 La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'articolo 3.3 del presente Statuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.2 L'avviso di convocazione deve indicare:

- (i) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché, ove applicabile, le modalità per collegarsi per via telematica;
- (ii) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- (iii) le materie all'ordine del giorno;
- (iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

12.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

12.4 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

12.5 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società (e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la necessità di recepire nuove normative, il compimento di operazioni straordinarie, il prodursi di eventi calamitosi o bellici, la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede e/o l'attivazione di un processo di riorganizzazione della produzione, dell'amministrazione, dei sistemi informatici sociali o della rete di vendita tali da comportare difficoltà di recepimento dei dati). Il Presidente del consiglio di amministrazione è legittimato a convocare l'assemblea dei soci in nome e per conto dell'organo amministrativo.

12.6 L'assemblea è convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la Società, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione europea.

12.7 L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro del collegio sindacale potrà convocare l'assemblea. Qualora neppure i sindaci provvedano alla convocazione, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

12.8 Ai sensi dell'articolo 2406 del codice civile, l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori.

Articolo 13 - Assemblea totalitaria

13.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale.

13.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14 - Determinazione e computo dei quorum assembleari

14.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e validamente delibera, sia in prima che in ulteriore convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

14.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea. In tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

14.3 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 15 - Quorum deliberativi

15.1 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 16 - Diritto di intervento e di voto in assemblea

16.1 L'intervento e il voto in assemblea sono regolati dalla legge.

Articolo 17 - Rappresentanza in assemblea

17.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, che possono essere non soci. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

17.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

17.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di quest'ultimo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

17.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

17.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società e delle società controllate stesse.

Articolo 18 - Presidente e segretario dell'assemblea

18.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal membro dell'organo amministrativo designato dagli intervenuti.

18.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

18.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

18.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 19 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

19.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

19.2 L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza o teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità per collegarsi per via telematica, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20 - Recesso

20.1 Hanno diritto di recedere esclusivamente i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;

(ii) la trasformazione della Società;

(iii) il trasferimento della sede sociale all'estero;

(iv) la revoca dello stato di liquidazione;

(v) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; e

(vi) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

20.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di:

(i) proroga del termine di durata della Società;

(ii) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

20.3 I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione all'ipotesi di introduzione e soppressione di clausole compromissorie ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

20.4 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

20.5 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

20.6 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

20.7 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

20.8 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

20.9 In caso di recesso, il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

20.10 Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, del codice civile.

20.11 L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

20.12 L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

20.13 In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo, del codice civile. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.

TITOLO VI

(AMMINISTRAZIONE)

Articolo 21 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

21.1 La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci.

21.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo indicato dall'assemblea al momento della loro nomina, e in ogni caso per non più di tre esercizi, e scadono dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

21.3 I membri del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, sono rieleggibili.

21.4 Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare anche uno solo degli amministratori in carica, si intende cessato l'intero Consiglio con decorrenza dalla data della ricostituzione del nuovo organo amministrativo, e ciascun amministratore potrà convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Articolo 22 - Presidente del consiglio di amministrazione

22.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Articolo 23 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

23.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

23.2 L'organo amministrativo potrà anche nominare institori, procuratori e mandatari per singoli determinati atti e categorie di atti.

Articolo 24 - Rappresentanza sociale

24.1 La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione nonché ai singoli amministratori delegati, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti.

Articolo 25 - Divieto di concorrenza

25.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile, salva espressa autorizzazione da parte dell'assemblea.

Articolo 26 - Organi delegati

26.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui al presente Statuto ed all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

26.2 Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che sia costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente del consiglio di amministrazione, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio di amministrazione, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

26.3 Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

26.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto, del codice civile.

26.5 Possono essere altresì nominati dal consiglio di amministrazione direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 27 - Delibere del consiglio di amministrazione

27.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dal Comune dove ha sede la Società, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un amministratore in carica oppure dal collegio sindacale.

27.2 La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

27.3 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

27.4 Il consiglio di amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 19.2 del presente Statuto.

27.5 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri effettivi del collegio sindacale.

27.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal suo Presidente ovvero, in sua assenza, dall'amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.

27.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 28 - Remunerazione degli amministratori

28.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinato dalla assemblea dei soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

28.2 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

28.3 L'assemblea dei soci può anche determinare un importo complessivo per la re-numerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. 28.4 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

TITOLO VII

(COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE)

Articolo 29 - Collegio sindacale

29.1 Il collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, svolge l'attività prevista dall'articolo 2403 del codice civile.

29.2 I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dalla legge.

29.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile.

29.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

29.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

29.6 Il collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

29.7 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 19.2 del presente Statuto.

Articolo 30 - Revisione legale dei conti

30.1 La revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale, ricorrendone i presupposti di legge, o a un revisore o a una società di revisione nominata dall'assemblea ordinaria dei soci.

30.2 Ove la revisione legale dei conti fosse affidata a un revisore o a una società di revisione, questi deve possedere, per tutta la durata del mandato, i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore o società di revisione.

30.3 I revisori cessano dal proprio ufficio, che non può eccedere i tre esercizi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VIII

(BILANCIO E UTILI)

Articolo 31 - Bilancio e utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo quanto di seguito previsto, potranno essere ripartiti tra i soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

31.3 Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

31.4 I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società e assegnati a riserva.

TITOLO IX

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Articolo 32 - Clausola compromissoria

32.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e da membri del Collegio Sindacale, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente ovvero, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

32.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in via rituale secondo diritto.

32.3 Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

32.4 Il Collegio Arbitrale stabilirà chi si farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

32.5 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO X

(DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 33 - Liquidazione

33.1 Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. La Società si scioglie anche nel caso in cui l'assemblea non sia in grado di deliberare per tre volte consecutive sul medesimo argomento posto all'ordine del giorno per mancanza della formazione di una maggioranza. Spetta all'organo amministrativo accertare la causa di scioglimento di cui al periodo precedente.

33.2 Nel caso di cui al precedente art. 33.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del

presente Statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce:

- (i) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- (ii) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- (iii) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (iv) i poteri dei liquidatori.

33.3 Nel caso in cui non intervenga una decisione dei soci sui punti di cui al precedente periodo, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

33.4 In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile.

33.5 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter Codice Civile.

33.6 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

33.7 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Articolo 34 - Rinvio

34.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.